

Macchi (1), il quale, ad attestazione della sua ignoranza, disse, nella nota num. 1, in quella stessa pagina, essere *registrata* la legge, che gl'istituisce, *nel libro Magnus, pag. 180*. S'egli avesse saputo, che il libro *Magnus* è uno dei registri del maggior Consiglio, e non già del consiglio dei Dieci, avrebbe anche indicato quel decreto siccome derivato da quel Consesso sovrano e non già dai decemviri. Voglio poi credere uno sbaglio di stampa l'indicazione dell'anno MDCCCIX, anzichè MDXXXIX. E questo decreto circa gl'inquisitori riputar devesi ben distinto e di altro genere da quelli, che nel 1512 e nel 1532 erano stati formati dal Consiglio dei dieci, e che in appresso accennerò. In questo del 1559 si trattava di una ferma e stabile istituzione di tre inquisitori: nell'altro si davano semplicemente istruzioni e comandi agl'inquisitori, cui il consiglio stesso aveva di già, e di cui si serviva per facilitare lo scoprimento dei colpevoli e l'incominciamento del processo contro di essi.

Ed ecco più propriamente l'origine ed il principio dell'esistenza del tribunale degl'*inquisitori*. Non così puossi dire dell'opinione del Darù, il quale ce li vorrebbe invece far credere istituiti sino dal 1454. Imperciocchè se tal cosa fosse avvenuta in quell'anno, e se fin d'allora fossero stati investiti d'illimitati poteri, com'egli sostiene, qual bisogno poi eravi, che nel 1559 si eleggesero altri *tre inquisitori contro la propalazione dei segreti*?

C A P O II.

Attribuzioni degli inquisitori prima della loro stabile esistenza.

Finchè gl'inquisitori erano scelti ad esercitare l'ufficio loro d'investigare sopra l'uno o l'altro argomento, a tenore del bisogno; prima, cioè, che costituissero un tribunale permanente; erano giudici scelti ad occasione o dai decemviri o dal Consiglio

(1) *Stor. del Consiglio dei Dieci*, tom. I, pag. 318.